



Provincia di Modena
Comune di Savignano sul Panaro
 via Doccia, 64
 41056 SAVIGNANO SUL PANARO

www.comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Savignano sul Panaro

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 marzo 2000

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	20%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITÀ DEI SUOLI

Norme Tecniche di Attuazione della Variante 2001 al Piano Regolatore Generale, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 71 del 14 novembre 2002

Art. 64 - Zone Omogenee C residenziali di espansione

... 3. Nelle zone omogenee C il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo ad una superficie minima di intervento corrispondente alle perimetrazioni di comparto di attuazione indicate nelle tavole del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato e/o condominiale) = superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento;

4. Per i comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla C1, corrispondenti a zone di nuovo insediamento a prevalente destinazione residenziale, poste a margine dell'edificato esistente, con funzioni di ricucitura delle frange urbane, il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo ad una Superficie minima di intervento (Sm) corrispondente alla Superficie Territoriale complessiva dei comparti contrassegnati, a due a due, con la medesima sigla nelle tavole del P.R.G., ai sensi del comma 9 dell'art. 46 della L.r. 47/78 e succ. modif. e integr., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato e/o condominiale) = superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento;

... 5. Per i comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla C2, corrispondenti a zone totalmente o parzialmente edificate, ad utilizzazione produttiva progressivamente in dismissione, che richiedono interventi di demolizione e ricostruzione, con funzioni prevalentemente residenziali, finalizzati alla riqualificazione dei contesti urbani interessati, il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo ad una superficie minima di intervento corrispondente alle perimetrazioni di comparto di attuazione indicate nelle tavole del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato e/o condominiale) = superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento;

... 6. Per i comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla C3, corrispondenti a zone totalmente o parzialmente edificate, che richiedono interventi volti a sostituire l'edificato esistente in funzione della riqualificazione di ambiti a prevalente destinazione residenziale, il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo ad una superficie minima di intervento corrispondente alle perimetrazioni di comparto di attuazione indicate nelle tavole del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato e/o condominiale) = superficie permeabile pari ad almeno il 50% dell'area di intervento;

... 7. Per i comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla C4, corrispondenti a zone totalmente o parzialmente edificate, collocate in ambiti di particolare rilevanza paesaggistica, che richiedono interventi volti a sostituire l'edificato esistente, il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo ad una superficie minima di intervento corrispondente alle perimetrazioni di comparto di attuazione indicate nelle tavole del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato e/o condominiale) = superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento;

Art. 66 - Zone Omogenee D.1 artigianali e industriali prevalentemente edificate

6. Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie del lotto al netto della superficie coperta;

Art. 67 - Zone Omogenee D.2 artigianali e industriali di nuovo insediamento

... 5. Nella formazione dei suddetti strumenti, si applicano i seguenti parametri:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta;

Art. 68 - Zone Omogenee D.3 per attrezzature distributive prevalentemente edificate

... 7. Nelle zone omogenee D.3 il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie del lotto al netto della superficie coperta;

Art. 69 - Zone Omogenee D.4 per attrezzature distributive di nuovo insediamento

... 6. Nelle zone omogenee D.4 il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera superficie dei comparti individuati graficamente sulle tavole del P.R.G., applicando i seguenti parametri:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta;

Art. 70 - Zone Omogenee D.5 per attrezzature turistico-alberghiere prevalentemente edificate

... 3. Nelle zone omogenee D.5, il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie del lotto al netto della superficie coperta;

Art. 71 - Zone Omogenee D.6 per attrezzature turistico-alberghiere di nuovo insediamento

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta;

Art. 72 - Zone Omogenee D.7 per attività terziarie e direzionali prevalentemente edificate

... 4. Il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie del lotto al netto della superficie coperta;

Art. 73 - Zone Omogenee D.8 per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta;

Art. 74 - Zone Omogenee D.9 per attrezzature e servizi privati di interesse generale

... 3. Ove espressamente indicato nelle tavole di piano, il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, esteso all'intera superficie di comparto, applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta;

... 4. Nelle altre zone omogenee D.9, non perimetrare con il segno di comparto nelle tavole di piano, il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie del lotto, al netto della superficie coperta;

Norme Tecniche di Attuazione della Variante 2001 al Piano Regolatore Generale, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 71 del 14 novembre 2002

Art. 49 - Tutela degli elementi vegetazionali del paesaggio

1. Il P.R.G. individua, con apposita grafia, gli elementi vegetazionali di pregio ambientale con finalità di tutela della fisionomia del paesaggio rurale, di valorizzazione paesistico ambientale del territorio, di riqualificazione naturalistica di canali, rii e torrenti, siepi, filari e boschetti, di rinaturalizzazione di ambiti agricoli di non elevato interesse produttivo.

2. Gli elementi vegetazionali del paesaggio individuati in cartografia sono articolati nel modo seguente:

- filari alberati,
- siepi e siepi alberate,
- vegetazione a corredo dei laghetti collinari (e maceri),
- vegetazione a corredo di rii e corsi d'acqua minori,
- gruppi arborei a valenza paesaggistica.

3. Con riferimento ai filari alberati, il P.R.G. individua elementi lineari, costituiti da almeno tre esemplari arborei, che in genere seguono il tracciato di strade, strade carrarecce e cavedagne. I filari alberati soggetti a tutela presentano un'elevata rilevanza nella strutturazione del paesaggio, nonché nelle dinamiche proprie di connessione fra i differenti elementi ecologici costituenti il paesaggio stesso ("corridoi"), costituiscono ambienti fondamentali per l'avifauna selvatica e si qualificano come importanti riferimenti della memoria storico - culturale dei luoghi. Le specie arboree maggiormente rappresentate nei filari sono: querce, pioppi, tigli, frassini, bagolari, platani.

4. Al fine di tutelare i filari individuati dal P.R.G. si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietato abbattere o danneggiare gli alberi compresi nei filari individuati;
- non è ammessa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ai due metri dal fusto di ciascuna pianta;
- è fatto divieto di effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

5. In caso di mancata ottemperanza ad una delle prescrizioni di cui al precedente comma 4, è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. L'esemplare in questione, allevato in vaso o zollato opportunamente, dovrà essere approvato dall'ufficio tecnico comunale competente.

6. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 4, con l'esclusione per l'obbligo di sostituzione, possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni agli alberi interessati.

7. Con riferimento alle siepi e siepi alberate, il P.R.G. individua elementi generalmente lineari, costituiti da uno strato molto denso di arbusti bassi, di diversi arbusti alti e di una vegetazione erbacea ai lati. Le siepi presentano più piani di vegetazione: nel caso di "siepi alberate" quello più alto è costituito dalle chiome di alberi (querce, frassini, pioppi, olmi, ecc.), tra le quali rimane spazio libero; il piano intermedio è formato dalle piante allo stato arbustivo che raggiungono i 3-5 metri di altezza; il piano più basso protegge l'interno della siepe ed è spesso costituito da specie spinose. Le siepi sono elementi fondamentali del paesaggio; hanno per secoli segnato i confini tra gli appezzamenti, hanno sottolineato i tracciati di fossi e corsi d'acqua o accompagnato strade e sentieri. Costituiscono inoltre elemento di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi" e "macchie paesistiche"), come ambiente protetto per la vita animale e vegetale e come elementi preziosi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento. Le specie arbustive maggiormente rappresentate sono: olmo, acero campestre, prugnolo, biancospini, viburni, cornioli, rovi, salici, ecc.

8. Al fine di tutelare le siepi e le siepi alberate individuate dal P.R.G. si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;

- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;

- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

9. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui la precedente comma 8, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico comunale competente. E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, Rubus sp.p.; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa; ailanto, Ailanthus altissima).

10. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 8 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati..

11. Per quanto riguarda la vegetazione a corredo dei laghetti collinari (e maceri), le presenti NTA si applicano a tutti gli specchi d'acqua riportati nella cartografia CTR 1:5.000. Tali specchi d'acqua, generalmente di origine artificiale, realizzati per la raccolta delle acque meteoriche a scopo irriguo, sono elementi caratteristici del paesaggio collinare, nonché importanti biotopi umidi.

12. Al fine di tutelare la vegetazione a corredo dei laghetti collinari e dei maceri si applicano le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di costruire ad una distanza inferiore a metri 20 da laghetti collinari e specchi d'acqua;

- è vietato depositare qualsiasi materiale all'interno o nei pressi di laghetti e specchi d'acqua;

- è vietato il tombamento o la riduzione di superficie e profondità degli invasi,

- è vietata la messa a dimora di specie arboree esotiche, nei pressi di laghetti e specchi d'acqua (a meno di 50 metri);

- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 50 m dalle sponde;

- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a due metri dal colletto delle piante presenti (alberi e/o arbusti);

- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm..

13. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 12, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico comunale competente. E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, Rubus sp.p.; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa; ailanto, Ailanthus altissima).

14. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 12 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione presente.

15. Per quanto riguarda la vegetazione a corredo di rii e corsi d'acqua minori, le presenti NTA si applicano a tutti i rii, canali, fossi riportati nella cartografia CTR 1:5.000. Tali corsi d'acqua costituiscono elementi fondamentali di strutturazione del paesaggio e dei suoi aspetti geomorfologici ed ecologici dello stesso e si connotano come fondamentali "corridoi" ambientali, se associati a formazioni vegetazionali, per garantire una buona qualità ecologica al paesaggio.

16. Al fine di tutelare la vegetazione a corredo dei rii e corsi d'acqua minori si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietato tombare i rii ed i corsi d'acqua tutelati e renderne impermeabili le sponde fino a 10 m dall'alveo;

- è vietato modificarne il corso se non per comprovati motivi di sicurezza idrogeologica (in presenza di appropriata relazione tecnica);

- nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) vanno realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.3939 del 6.09.'94 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna"). Per i suddetti interventi di ripristino va presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire;

- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 30 m dalle sponde;

- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a due metri dal colletto delle piante presenti (alberi e/o arbusti);

- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

17. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 16, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto misurata ad un metro da terra non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico comunale competente). E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, Rubus sp.p.; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa; ailanto, Ailanthus altissima).

18. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 16 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione.

19. Con riferimento ai gruppi arborei a valenza paesaggistica, il P.R.G. individua alcuni raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in altri ambiti del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte che li caratterizzano non rientrano tra le aree boscate pur presentando comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico. Al fine di tutelare i gruppi arborei a valenza paesaggistica individuati dal P.R.G. si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietata l'edificazione;

- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area o ad una distanza inferiore a 10 metri dal limite esterno del gruppo arboreo;

- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

21. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 20, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico comunale competente. E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, Rubus sp.p.; vitalba, Clematis vitalba, robinia, Robinia pseudoacacia, indaco bastardo, Amorpha fruticosa; ailanto, Ailanthus altissima).

22. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 20 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura del gruppo arboreo.

Art. 50 - Esemplari arborei monumentali

1. Sono sottoposti a tutela, in quanto assolvono funzioni naturalistiche, di protezione idrogeologica, di valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, funzioni turistico - ricreative e climatiche nonché produttive, tutti gli esemplari arborei singoli, in filari e/o gruppi con caratteristiche di monumentalità riportati nelle tavole del P.R.G. o tutelati dai competenti organi regionali.

2. Al fine di tutelare gli esemplari arborei monumentali individuati dal P.R.G. si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietato abbattere o danneggiare gli alberi tutelati, isolati o compresi in un filare;
 - è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ai dieci metri dal fusto di ciascuna pianta;
 - è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.
3. In caso di mancata ottemperanza ad una delle prescrizioni di cui al precedente comma 2, è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra non inferiore ai 40 cm. L'esemplare in questione dovrà essere approvato dall'ufficio tecnico comunale competente.
4. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 2, con esclusione per l'obbligo di sostituzione, possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni agli alberi interessati.

Art. 51 - Verde privato

1. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno validità generale su tutto il territorio comunale e prevalgono sulle vigenti disposizioni del Regolamento del Verde, che saranno emendate per quanto non conformi ai successivi commi.
2. Nelle zone residenziali e produttive è prevista una quota di superficie destinata a Verde privato (Vp) che risulti permeabile in profondità. Il P.R.G. definisce per ciascuna zona, in percentuale rispetto alla superficie di intervento, le quantità di aree da riservare a verde privato.
3. La superficie destinata a Verde privato dovrà essere preferibilmente piantumata ma potrà essere anche pavimentata purché si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni a trama aperta con sottofondo permeabile.
4. I progetti dei nuovi insediamenti produttivi soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno in ogni caso prevedere una cortina di alberi di alto fusto, intercalati ad essenze arbustive, ai lati delle strade e sui bordi dell'insediamento confinanti con altre destinazioni di zona (agricole, residenziali, di servizio, ecc.) ai fini di una efficace mitigazione dell'impatto visivo.
8. I progetti dei nuovi insediamenti residenziali soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, per la realizzazione di nuove aree verdi e giardini in ambito urbano, periurbano e rurale, garantendo, per la superficie destinata a verde, una copertura arborea ed arbustiva pari a 30 alberi/ha e 60 arbusti/ha.

Art. 61 - Zone omogenee B.1 residenziali di vecchio impianto

- ... 10. Nelle zone omogenee B.1, il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:
- ... Vp (Verde privato e/o condominiale) = 10 mq./30 mq. Su;

Art. 62 - Zone omogenee B.2 residenziali ad assetto urbanistico consolidato

- ... 11. Nelle zone omogenee B.2, il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:
- ... Vp (Verde privato e/o condominiale) = 10 mq./30 mq. Su;

Art. 63 - Zone omogenee B.3 residenziali di interesse storico-architettonico e/o di valore ambientale

- ... 10. Nelle zone omogenee B3 è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.
11. In tali zone, fermo restando il rispetto delle alberature di alto fusto o di pregio, sono consentite eventuali modifiche all'attuale stato dei luoghi esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti di sistemazione dei luoghi stessi storicamente documentati.

Art. 71 - Zone Omogenee D.6 per attrezzature turistico-alberghiere di nuovo insediamento

... 3. Nelle zone omogenee D.6, il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo esteso all'intera superficie dei singoli comparti individuati sulle tavole di P.R.G., applicando i seguenti parametri:

... U2 (Aree per urbanizzazioni secondarie): 100 mq./100 mq di Su, di cui almeno mq. 40 destinati a parcheggi pubblici ed i rimanenti a verde pubblico alberato ed attrezzato;

Art. 73 - Zone Omogenee D.8 per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento

... 4. Il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera superficie individuata graficamente sulle tavole di P.R.G., applicando i seguenti parametri:

... U2 (Aree per opere di urbanizzazione secondaria) = 100 mq./100 mq. di Su, di cui almeno 40 mq. per parcheggi pubblici e la restante superficie per verde pubblico attrezzato. Le superfici destinate a verde pubblico alberato dovranno essere concentrate in corrispondenza delle aree poste a ridosso della viabilità principale;

... 6. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla "Z", il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo alla superficie minima di intervento corrispondente alla perimetrazione di comparto di attuazione indicato nella tavola del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, compatibilmente con gli obblighi di salvaguardia dei manufatti edilizi esistenti soggetti a tutela:

... U2 (Aree per urbanizzazioni secondarie): 100 mq./100 mq di Su, di cui almeno mq. 40 destinati a parcheggi pubblici ed i rimanenti a verde pubblico alberato ed attrezzato;

Art. 74 - Zone Omogenee D.9 per attrezzature e servizi privati di interesse generale

... 3. Ove espressamente indicato nelle tavole di piano, il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, esteso all'intera superficie di comparto, applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

... U2 (Aree per opere di urbanizzazione secondaria) = 100 mq./100 mq. della superficie utile, di cui almeno 40 mq. per parcheggi pubblici e la restante superficie per verde pubblico attrezzato;

* Per l'USO DEL VERDE, si veda anche il **Regolamento del verde pubblico e privato, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 17 marzo 2004**